


B E S





Il concetto di BES è stato introdotto dalla direttiva ministeriale del 27/12/2012.

La direttiva afferma: *Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei bisogni educativi speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o psicologici, sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta.*

DSA

- Disturbo specifico di lettura - **Dislessia ICD 10: F81.0**
- Disturbo specifico della scrittura - **Disortografia ICD 10: F 81.1**
- Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche - **Disgrafia ICD 10: F 81.8**
- Disturbo specifico delle abilità aritmetiche - **Discalculia ICD 10: F 81.2**
- **Disturbi misti delle capacità scolastiche ICD 10: F81.3**
- **Disturbi evolutivi delle abilità scolastiche non specificati** – Disturbi dell'apprendimento non specificati (NON categorizzabile come SPECIFICO) **ICD 10: F81.9**

In tale contesto clinico si cercherà di comprendere le caratteristiche della persona (punti di forza e debolezza, eventuali altre difficoltà associate ecc.), in base alle quali la scuola **dovrà** adottare le strategie didattiche opportune (inclusi, quando necessario, strumenti compensativi e dispensativi) e dovrà elaborare un piano didattico personalizzato (PDP).

BES

Non sono una categoria diagnostica e di per sé **non identificano un disturbo** poiché qualunque studente può manifestare dei bisogni educativi speciali nel corso del suo percorso di studi. Si tratta di una difficoltà che dà diritto a un intervento personalizzato (che **può** portare al PDP), ma non si tratta di un concetto clinico, **bensi pedagogico**. Qualunque studente può avere dei bes per diversi motivi: fisici, biologici, fisiologici, psicologici e sociali.

Secondo la C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 l'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende:

- **lo svantaggio sociale e culturale**
- **i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici**
- **le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché studenti appartenenti a culture diverse.**

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A SCUOLA: PRECISAZIONI

1 - I Bisogni Educativi Speciali dei DSA: ovvero BES e DSA sono due concetti diversi.

*La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali **disturbi specifici di apprendimento**, di seguito denominati «**DSA**», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana (Art. 1 Leg.170/10).*

I DSA tecnicamente non sono dei BES, ma i DSA *necessitano* di Bisogni Educativi Speciali a scuola, ovvero di interventi e strategie didattiche specifiche per i DSA.

Lo stesso principio vale per l'ADHD, o Disturbi del Linguaggio o svantaggio socio-culturale. Tutti questi *necessitano* di un Bisogno Educativo Speciale a scuola.

*In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di **speciale attenzione** per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana (Dir. MIUR 22/12/2012).*

2 - La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche.

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (Dir. M. 27/12/2012).

Possiamo trovarci di fronte a tre diverse situazioni.

a) **Alunni con certificazione di disabilità**, questa fa riferimento alla legge. 104/92 (art3) elaborazione di un PEI.

b) **Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:**

- Se hanno una diagnosi di DSA, facciamo riferimento alla Legge 170/10 ed elaboriamo un PDP.

Se hanno una diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali la scuola è in grado di decidere in maniera **autonoma**, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, **in caso non lo utilizzi verbalizzi le motivazioni, infatti: la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza.** [...] *il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione* (Piano Didattico Personalizzato, Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

c) Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: *Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche*

(Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013).

L’espressione “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri) può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e/o dispensativi (pag. 3 CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013) ma “non” è obbligata a fare il PDP, dunque sceglie in autonomia se fare o meno un PDP, **per il tempo necessario**. Per i NAI (neo Arrivati in Italia) è prevista la formulazione di un PEP.

3 - Alcuni BES possono essere anche temporanei

I Bisogni Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale prevedono interventi verificati nel tempo, da attuarsi solo fin quando serve. Si deve dare priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché alle modalità di dispensazione/compensazione.

Si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative [...] avranno carattere transitorio ed attinente agli aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche [...] più che strumenti compensativi e misure dispensative” (CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013)

4 - Non esiste la “diagnosi di BES”, ma la necessità di Bisogni Educativi Speciali a scuola

Il BES non si certifica: non esiste una diagnosi o una certificazione di Bisogni Educativi Speciali.

La diagnosi è una dicitura sanitaria. La diagnosi può essere di “Disturbo Specifico di Apprendimento, nello specifico di Dislessia Evolutiva”, oppure diagnosi di “ADHD”.